

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 23 del 4 luglio 2024 che ha autorizzato il dipartimento regionale delle attività produttive ad erogare a Irfis FinSicilia s.p.a., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 45.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", per l'abbattimento degli interessi sui mutui in essere all'1 gennaio 2024 erogati alle micro imprese e PMI aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione;

CONSIDERATO che il Fondo Sicilia, nel quale va costituito il suddetto plafond, è soggetto ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che il suddetto art. 4 comma 1 L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 ha previsto che con decreto dell'assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sono indicate misure massime, condizioni, modalità di concessione, priorità e regolamentazione delle agevolazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dalla II Commissione legislativa permanente "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 110 del 24 settembre 2024;

DECRETA

Art. 1

(Fondo Sicilia: Contributi a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 a favore delle micro, piccole e medie imprese)

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 23 del 4 luglio 2024, è costituito un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", per l'abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 erogati alle micro imprese e PMI aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione da banche e intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario di circolante.
2. In applicazione del citato articolo 4 L.R. n. 23/2024, le risorse per la costituzione del plafond di cui al comma 1, pari ad euro 45.000 migliaia di euro, sono assegnate per le specifiche finalità al Fondo Sicilia e il Dipartimento regionale delle Attività produttive provvederà a trasferire a IRFIS- FinSicilia S.p.A. le predette risorse per l'esercizio finanziario 2024, entro il 31/12/2024 sulla base della effettiva capacità di erogazione da parte del soggetto attuatore.
3. Le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi, contenenti termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, saranno disciplinate con apposito Avviso predisposto e pubblicato da IRFIS-FinSicilia S.p.A., previa condivisione dell'Assessore per l'Economia e dell'Assessore per le Attività Produttive.

Art. 2

(Destinatari delle agevolazioni)

1. Destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono le micro, piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 e ss.mm.ii., che alla data di presentazione della domanda di agevolazione risultino:
 - a) iscritte come attive presso il Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
 - b) che svolgano esclusivamente o prevalentemente un'attività afferente ai settori non esclusi dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - c) in possesso di almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento degli interessi corrispettivi relativi alle rate scadute nel corso del 2023 e pagati alla data del 31/03/2024, su finanziamenti per investimenti o fabbisogno di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari e in essere al 1° gennaio 2024.
2. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
3. L'aiuto è calcolato nella misura del 30% dell'ammontare degli interessi corrispettivi relativi a rate scadute nel corso del 2023 e pagate alla data del 31/03/2024, e comunque entro il limite complessivo massimo di 10 migliaia di euro.

4. Il tasso d'interesse nominale annuo applicato sull'ultima rata di finanziamento scaduta nel 2023 per il quale è chiesto l'aiuto non può essere inferiore all'1%.
5. Il contributo non è concesso per interessi di mora e commissioni pagate a qualsiasi titolo.
6. Ciascuna impresa potrà presentare istanza relativamente ad un solo finanziamento in essere al 1° gennaio 2024.
7. Le agevolazioni sono cumulabili con altri Aiuti di Stato, nel rispetto dell'intensità di aiuto massima prevista dal regime di aiuti, ai sensi del Reg. Ue n. 651/2014.

Art. 4
(Requisiti di ammissibilità)

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le imprese destinatarie della misura, come individuate nell'articolo 2 del presente decreto, devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:
 - . essere classificate come micro, piccola o media impresa, secondo la definizione dell'Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
 - . essere iscritte come attive nella pertinente sezione del Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente e avere almeno una unità operativa nel territorio della Regione Siciliana;
 - . trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
 - . essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi;
 - . non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1,2,3,4 e 5 lettere a e d del D.Lgs 36/2023, fatti salvi i casi di cui al comma 7;
 - . non essere destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - . non aver omesso di denunciare alle competenti autorità richieste estorsive ovvero richieste di tassi usurari su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione dell'istanza;
 - . osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro, salute e sicurezza nel luogo di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità, contrasto al lavoro irregolare, riposo giornaliero e settimanale e tutela dell'ambiente;
 - . non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza i richiedenti devono impegnarsi a denunciare alle competenti autorità, a pena di decadenza dei benefici concessi, ogni richiesta estorsiva ovvero di tasso usurario su prestito, da parte di organizzazioni o soggetti criminali, e devono accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.
3. I superiori requisiti devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'impresa istante ai

sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, secondo quanto disposto in dettaglio nell'apposito Avviso pubblico per la selezione dei destinatari.

Art. 5

(Modalità e criteri della procedura di selezione)

1. IRFIS-FinSicilia S.p.A. provvede alla predisposizione e all'emanazione, previa condivisione dell'Assessore per l'Economia e dell'Assessore per le Attività Produttive, dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni contenente, tra l'altro, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze, nonché le modalità e criteri della procedura di selezione.
2. Le istanze sono selezionate con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998. Le istanze pervenute entro il termine previsto nell'Avviso saranno ordinate a partire da quella che presenta il punteggio più alto calcolato sulla base dei sottoindicati parametri e relativi pesi:

Parametro	Peso
Tasso nominale applicato sull'ultima rata del finanziamento scaduta nel 2023	45%
Ammontare interessi oggetto di richiesta di contributo	25%
Sede legale in Sicilia	30%

e applicando la seguente formula:

In cui:

- P_i = punteggio attribuito all'istanza i-esima
- t_i = tasso d'interesse nominale annuo applicato sull'ultima rata scaduta nel 2023 del finanziamento del richiedente i-esimo
- t_{max} = massimo tasso d'interesse nominale annuo dei finanziamenti oggetto di istanza
- i_i = ammontare degli interessi di conto oggetto di richiesta di contributo per il richiedente i-esimo
- i_{max} = massimo ammontare degli interessi di conto oggetto di istanza
- $s_i = 0$ se il richiedente non ha sede legale in Sicilia, altrimenti 1

In caso di parità di punteggio tra più istanze, sarà data priorità all'ordine cronologico di presentazione

Art. 6

(Presentazione delle istanze)

1. Le modalità e i termini di presentazione delle istanze sono disciplinati nell'Avviso di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.
2. L'istanza, che dovrà essere inviata tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione da IRFIS-FinSicilia S.p.A., dovrà contenere, tra l'altro, i dati del destinatario, le dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità, autocertificati da parte dell'istante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, ed ogni altra informazione o documento previsto dall'Avviso per la selezione dei destinatari.

Art. 7

(Istruttoria delle istanze, concessione ed erogazione)

1. Successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, IRFIS-FinSicilia S.p.A. predispone l'elenco delle istanze ricevute, ordinato secondo i parametri di cui all'articolo 5 del presente decreto. Sulla base di questo elenco IRFIS darà seguito all'istruttoria effettuata sulla base degli elementi dichiarati dagli interessati in seno alla domanda e salvo i controlli a campione di cui al successivo art. 9.
2. Definita l'attività istruttoria, IRFIS-FinSicilia S.p.A. predispone la graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi e la propone, per la relativa approvazione, al Comitato Fondo Sicilia costituito con D.A. 17/GAB del 17.6.2019. IRFIS propone altresì al suddetto Organo le istanze da rigettare con le relative motivazioni.
3. Il Comitato Fondo Sicilia delibera i provvedimenti di concessione, rigetto e revoca del contributo.
4. Le agevolazioni sono erogate ai beneficiari secondo la rispettiva posizione in graduatoria e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Art. 8

(Commissione e gestione)

1. Per le attività connesse alla gestione della misura sono riconosciute a IRFIS-FinSicilia S.p.A.:
 - la commissione onnicomprensiva posta a carico del plafond dedicato del Fondo Sicilia, pari all'1% annuo oltre I.V.A. delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4 della LR n. 23 del 04/07/2024;
 - i diritti di istruttoria *una tantum* posti a carico dei soggetti beneficiari in misura pari all'1,50%, oltre IVA se dovuta, dell'importo del contributo concesso. Il relativo importo sarà trattenuto dal contributo in unica soluzione all'atto dell'erogazione dello stesso, al netto di eventuali imposte e altri oneri se dovuti per legge.

Art. 9

(Controlli a campione. Revoche)

1. Sarà cura di IRFIS-FinSicilia S.p.A. espletare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, i controlli a campione delle dichiarazioni rese a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, sulla base dell'analisi del rischio e comunque in misura non inferiore al 5%.
2. La revoca del contributo sarà deliberata dal Comitato Fondo Sicilia e IRFIS-FinSicilia S.p.A. curerà le successive attività di recupero delle relative somme.

Art. 10

(Rendicontazione)

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. è onerata a produrre all'Assessorato Regionale dell'Economia ed al Dipartimento Attività Produttive la rendicontazione sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto, unitamente alla reportistica già prevista per le altre agevolazioni erogate a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.

2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 7 ottobre 2024

L'Assessore
Prof. Avv. Alessandro Dagnino



Alessandro
Dagnino
REGIONE
SICILIANA
ASSESSORE
07.10.2024
16:48:47
GMT+02:00